

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 63)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, ZUCCALA', VIGNOLA, MINNOCCI, ALBANESE, BERMANI, MORINO, MANCINI e ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1968

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — A sei mesi dai terremoti che portarono distruzioni gravissime in larga parte della Sicilia occidentale, l'insoddisfazione e il malcontento continuano a crescere nelle popolazioni interessate, per gran parte delle quali sono ancora in attesa di realizzazione quei primi interventi di soccorso che si voleva capaci di immediata attuazione.

L'insoddisfazione e il malcontento, la sfiducia, addirittura, nella volontà di intervento degli organi pubblici, sono in buona parte legittimi e in ogni caso comprensibili. Ad essi cerca di venire incontro il disegno di legge che qui si propone, senza, tuttavia, voler accendere speranze miracolistiche e senza pretendere, quindi, di andare al di là di quanto è tecnicamente realizzabile.

Chi pretendesse di suggerire oggi provvedimenti capaci di cancellare all'istante i ritardi che si sono avuti, le mancanze, anche d'altro genere, che si sono riscontrate, svolgerebbe soltanto un esercizio di irresponsabile demagogia. Non è intenzione dei proponenti collocarsi su questa strada e si è preferito pertanto suggerire modifiche che

da un lato consentano un proficuo contatto fra gli organi competenti e le popolazioni, dall'altro estendano le provvidenze in atto a favore di quanti erano stati ingiustamente dimenticati dai provvedimenti già adottati.

Sono noti così ai proponenti i problemi sollevati dalla costruzione e dalla consegna degli alloggi provvisori, solo in parte completate. Tuttavia non si ritiene a questo punto possibile apportare innovazioni che corrobberanno il rischio di ingenerare nuove confusioni e, forse, nuovi ritardi. Più utile è ottenere dal Governo, in altra sede, un fermo impegno perchè si controlli l'espletamento delle procedure in atto e si assicuri il completamento dell'opera nei pochi mesi che ci separano dalla stagione invernale.

Non meno gravi sono i problemi suscitati dall'erogazione dei contributi, in particolare di quelli di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79, ma neppure a questo proposito sarebbe realistico e responsabile far ricorso a innovazioni radicali e miracolistiche. Se i competenti organi statali hanno funzionato in modo discutibile, la soluzione va cercata

in un loro miglior funzionamento e non già nella loro sostituzione ad opera di improvvisati nuovi organismi.

Il disegno di legge che si propone si sofferma su questo aspetto, al quale è dedicato l'articolo 1. Con esso si stabilisce che l'Ispettorato generale per i problemi del terremoto, conservando intatte le sue competenze, sia affiancato da una Commissione direttamente rappresentativa delle popolazioni interessate, che esso deve periodicamente informare e della quale deve sentire le proposte. In tal modo, sarà possibile instaurare un proficuo contatto, capace di creare la necessaria comprensione e togliere dal campo delle illusioni e dei sospetti un'attività che deve potersi svolgere limpidamente alla luce del sole.

Gli articoli successivi intendono chiarire ed estendere i limiti delle provvidenze già in atto.

Con l'articolo 2 si chiarisce che per decessi « a causa » del terremoto devono intendersi anche quelli successivi al terremoto stesso, ma ad esso riconducibili, come quelli, in particolare, dovuti alle condizioni di vita disagiate nella quale si sono trovati i terremotati. E di conseguenza si estendono a questi casi i contributi già previsti.

Analogamente, con l'articolo 3 si precisa che i contributi previsti per le imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 79 vanno estesi anche a quelle danneggiate nel-

l'andamento economico successivo al terremoto.

Gli articoli 4 e 5 soccorrono i lavoratori edili, i lavoratori della pesca ed i piccoli coloni, mentre l'articolo 6, tenendo conto dell'anomalo prolungarsi della situazione di disoccupazione dei lavoratori provvisoriamente adibiti ai cantieri di lavoro, aumenta il loro assegno giornaliero.

L'articolo 7, infine, provvede alla riduzione dei canoni agrari, in conformità a quanto è stato fatto in passato, in situazioni anche meno gravi di quella delle popolazioni terremotate.

Alla copertura del provvedimento si provvede, salvo che per l'articolo 6 (per il quale si fa ricorso al fondo per l'addestramento professionale), utilizzando gli stanziamenti già predisposti in materia dai precedenti provvedimenti. Si ritiene infatti che la limitata ampiezza dei nuovi interventi consenta di contenerli entro le previsioni di spesa, necessariamente approssimative, sulle quali erano stati impostati i provvedimenti medesimi.

Onorevoli senatori, il provvedimento che qui si propone non interessa questa o quella parte politica, ma le condizioni più elementari di vita delle popolazioni siciliane. I proponenti confidano pertanto nella più sollecita discussione ed in una pronta approvazione di queste misure, per le quali hanno richiesto, all'atto della presentazione, la procedura d'urgenza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e successive modificazioni, lo Ispettorato generale di cui all'articolo 16 del predetto decreto è assistito da una Commissione composta dai rappresentanti delle popolazioni terremotate, designati, in ragione di uno per ciascun comune, dai rispettivi Consigli comunali con votazione a maggioranza dei due terzi dei loro componenti, e nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

La Commissione è mensilmente informata sulla attività svolta dall'Ispettorato ai fini della concessione dei contributi e formula proposte per il migliore esercizio della relativa potestà.

**Art. 2.**

Tra le famiglie aventi diritto ai contributi di cui all'articolo 41 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e successive modificazioni, devono ritenersi incluse le famiglie che abbiano perduto uno o più componenti anche successivamente al terremoto, ma per cause direttamente riconducibili al terremoto medesimo.

In tali casi il Prefetto della provincia provvede alla concessione del contributo previ i necessari accertamenti tecnici ad opera dell'ufficiale sanitario del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

**Art. 3.**

Ai fini di cui all'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e successive modificazioni, tra le imprese ivi indicate devono ritenersi incluse le imprese che in conseguenza del terremoto abbiano subito gravi danni nell'andamento della loro attività economica.

## Art. 4.

La maggiorazione di lire 400 giornaliera della indennità per la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa ai lavoratori dell'edilizia e della pesca che si trovassero disoccupati alla data del 15 gennaio 1968.

## Art. 5.

Il contributo di lire 90.000 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è corrisposto anche ai piccoli coloni ed ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici come piccoli coloni ed ai pescatori iscritti alla Cassa marittima.

## Art. 6.

L'assegno giornaliero spettante ai lavoratori addetti ai cantieri di cui all'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.500, ferma l'integrazione di lire 100 per ogni familiare a carico.

La relativa spesa grava sul fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

## Art. 7.

I canoni di affitto in denaro o in natura dei fondi rustici ricadenti nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni e dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, e successive modificazioni, sono ridotti del 50 per cento per le annate agrarie 1967-68 e 1968-69.

## Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge si provvede attraverso gli stanziamenti già autorizzati nei precedenti provvedimenti legislativi concernenti le provvidenze per i terremoti di Sicilia del gennaio 1968.